

FORME

DELLA

TUTELA

Q_dM

Collana

QUADERNI DEL MASTER

*Esperti nelle attività di valutazione
e di tutela del patrimonio culturale*

3

FORME DELLA TUTELA

Incontro di studio

8-9 giugno 2018

Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Studi Umanistici, aula didattica
Piazza della Repubblica, 10 - Roma

La collana *QdM, Quaderni del Master*, pubblica i risultati delle attività di ricerca legate al Master biennale di secondo livello *Esperti nelle attività di valutazione e di tutela del patrimonio culturale*, attivato dall'Università degli Studi Roma Tre in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali (MiBAC), e il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. L'obiettivo è di favorire la divulgazione scientifica di casi d'interazione disciplinare concreta per il contrasto alle azioni criminali e per la diffusione di una visione etica sul patrimonio culturale. Un'attenzione particolare è riservata al fenomeno della contraffazione e della falsificazione di beni storico-artistici.

Comitato scientifico

Fabrizio Bisconti – Università degli Studi Roma Tre e Pontificia Commissione di Archeologia Sacra
Elena Calandra – Direttore Istituto centrale per l'archeologia e Dirigente *ad interim* del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, Dg Archeologia, belle arti e paesaggio, Ministero dei beni e delle attività culturali
Giuliana Calcani – Dipartimento di Studi Umanistici, Università Roma Tre (Direttore)
Alberta Campitelli – Coordinamento ICOM Lazio
Lorenzo D'Ascia – Capo Ufficio Legislativo, Ministero dei beni e delle attività culturali
Giancarlo Della Ventura – Dipartimento di Scienze, Università Roma Tre
Gianluca Ferrari – Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale
Carla Limongelli – Dipartimento di Ingegneria, Università Roma Tre
Mario Micheli – Dipartimento di Studi Umanistici, Università Roma Tre
Giuseppe Schirripa Spagnolo – Dipartimento di Matematica e Fisica, Università Roma Tre

Coordinamento e cura scientifica

Giuliana Calcani – DSU, Università degli Studi Roma Tre

Coordinamento e cura editoriale

Fabrizio Musetti – DSU, Università Roma Tre

Coordinamento della segreteria scientifica e amministrativa del Master

Anna Radicetta – DSU, Università Roma Tre

Collana *Quaderni del Master*, 3

FORME DELLA TUTELA



COPYRIGHT 2019, EDIZIONI EFESTO ©



Libreria Efestò
Via Corrado Segre, 11 (Roma)
06.5593548 - info@edizioniefesto.it
www.edizioniefesto.it

*A norma di legge è vietata la riproduzione,
anche parziale, del presente volume
o di parte di esso con qualsiasi mezzo*

Curatore ed editore sono disponibili ad assolvere i propri impegni nei confronti dei titolari di eventuali diritti sui testi e/o immagini pubblicati.

Il volume viene pubblicato con il contributo del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Roma Tre, sui fondi di dotazione del Master *Esperti nelle attività di valutazione e di tutela del patrimonio culturale* ed è stato sottoposto a previa e positiva valutazione nella modalità di referaggio *double-blind peer review*.

Roma, 2019

ISBN 978-88-3381-064-5

INDICE

INTRODUZIONE

Generale di Brigata FABRIZIO PARRULLI, Comandante Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale
Presidente del Master *Esperti nelle attività di valutazione e di tutela del patrimonio culturale*

SESSIONE I – *Sicurezza del patrimonio culturale in aree di crisi*

- Prof. MARIO MICHELI, Delegato del Rettore per la cooperazione allo sviluppo,
Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi Roma Tre
Introduzione 15
- Dott. LEONARDO NARDELLA, Direttore del Segretariato Regionale del Lazio, MiBAC
La gestione del patrimonio culturale in fase emergenziale 17
- Prof. Arch. MICHELE ZAMPILLI, Dott. GIULIA BRUNORI, Dipartimento di Architettura,
Università degli Studi Roma Tre
*La ricostruzione: quando? Come? Come affrontare la ricostruzione dei monumenti e dei centri storici
dell'Italia centrale devastati dai terremoti del 2016* 29
- Brigadiere Capo FABIO DI PROSPERO, Comando CC TPC
La protezione del patrimonio culturale in situazioni emergenziali: l'impegno del Comando CC TPC 51
- Dott.ssa GIULIA MACALUSO, diplomata master TPC 2015/2016
Cittaduale - Il deposito della memoria 63

SESSIONE II – *Strumenti per il controllo e la gestione del territorio*

- Prof. ELISABETTA PALLOTTINO, Direttore del Dipartimento di Architettura, coordinatore
del Master di II livello in Restauro architettonico e recupero della bellezza dei centri storici,
Università degli Studi Roma Tre
Introduzione 87
- Dott. MIRELLA SERLORENZI, Direzione scientifica e coordinamento del Gruppo di lavoro
'Progetto SITAR', Responsabile del Museo di Palazzo Massimo e Crypta Balbi (MNR-MiBAC)
Il SITAR: verso una forma di tutela condivisa 89
- Tenente Colonnello MASSIMILIANO QUAGLIARELLA, Comando CC TPC
Attività di contrasto al traffico illecito di opere d'arte e beni culturali 99

Prof. GABRIELE CIFANI, Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” <i>Operazione Ifigenia. Aspetti del recupero, studio e valorizzazione di un eccezionale contesto ellenistico: l'ipogeo dei Cacni di Perugia</i>	109
Dott. ALESSANDRO CECILI, Dipartimento di Scienze, Università degli Studi Roma Tre <i>Nuovi strumenti e tecnologie per la gestione e il controllo del territorio</i>	125
Arch. ROBERTO PRINCIPE, diplomato master TPC 2015/2016 <i>Piano Digitale per la Protezione dei Beni Culturali della Calabria</i>	131

SESSIONE III – Sicurezza nei musei

Prof. ALBERTA CAMPITELLI, Coordinatrice ICOM Lazio <i>Introduzione</i>	161
Dott. ROBERTO COLASANTI, Colonnello dei Carabinieri (r) già Capo Ufficio Comando CC TPC <i>La prevenzione dei reati attraverso la valutazione delle misure di sicurezza anticrimine nelle strutture museali</i>	163
Prof. FABRIZIO BISCONTI, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi Roma Tre, Soprintendente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra <i>Fatti e misfatti nelle catacombe romane. Violazioni, asportazioni e restituzioni nel tempo</i>	189
Prof. ANTONIO LEO TARASCO, Direzione generale Musei, MiBAC <i>La sicurezza dei musei tra autonomia e centralizzazione</i>	205
Dott.ssa MONICA SEBASTIANELLI, diplomata master TPC 2015/2016 <i>Conservazione programmata in ambienti indoor: il caso studio del Museo Storico dei Bersaglieri a Porta Pia</i>	213

SESSIONE IV – Strumenti per il contrasto al traffico clandestino di opere d'arte

Prof. GIUSEPPE SCHIRRIPA SPAGNOLO, Responsabile Escher Lab, Dipartimento di Matematica e Fisica, Università degli Studi Roma Tre <i>Introduzione</i>	241
Capitano SALVATORE RAPICAVOLI, Comandante in S.V. della Sezione Elaborazione Dati del Comando CC TPC <i>La Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti e il sistema “Leonardo”</i>	243
Dott. VINCENZO D'ERCOLE, Dott. SARA NERI, Dott. FEDERICA PITZALIS, Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, MiBAC <i>Modus operandi del Servizio IV del MiBAC preposto al recupero e alla circolazione del materiale archeologico</i>	255

Dott.ssa LUISA FERRERO, diplomata master TPC 2015/2016
Un recupero di reperti paleontologici da scavi clandestini: il caso delle Grotte del Bandito di Roaschia (CN) 265

SESSIONE V - PARTE I – *Il recupero della conoscenza e dei beni culturali*

Prof. ENZO BORSELLINO, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi Roma Tre
Introduzione 279

Prof. ALEXIA LATINI, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi Roma Tre,
Dott. ILARIA VENANZONI, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche, MiBAC,
Dott.ssa SARA TROTTA, Segretariato Regionale delle Marche, MiBAC
Terremoto e beni archeologici: storia di un'emergenza 281

Prof. MATTEO BRACONI, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi Roma Tre,
Membro e Ispettore della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra
"I Sarcofagi Ritrovati" del Museo della Torretta: quattro storie di furti e di recuperi dalle catacombe romane 305

Dott. DIMITRI CASCIANELLI, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi Roma Tre
e Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana
Il sarcofago "a porte di città" del Protettorato di San Giuseppe 327

Dott.ssa GIOVANNA FERRI, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi Roma Tre
e Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana
Il cosiddetto sarcofago di Balbino nel complesso di Pretestato. Un "furto" prima della scoperta 345

SESSIONE V - PARTE II – *Il recupero della conoscenza e dei beni culturali*

Dott. MIRCO MODOLO, Archivio Centrale dello Stato, MiBAC
Introduzione 375

Dott.ssa MARIA BEATRICE FERRAROTTI, diplomata master TPC 2015/2016
Inventario del fondo dell'Abbazia di Sant'Andrea di Vercelli 377

Dott.ssa SERENA PENZA, diplomata master TPC 2015/2016
L'Art Bonus per i siti web dei musei 405

Dott.ssa MONICA MAODDI, diplomata master TPC 2015/2016
Recuperare la Memoria per tutelare un patrimonio immateriale: il Museo di Radio Sardegna 423

Prof. ANTONIO LEO TARASCO*

Direzione generale Musei, MiBAC

La sicurezza dei musei tra autonomia e centralizzazione

Come noto, ai sensi dell'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, i musei rientrano, unitamente agli archivi, alle biblioteche, alle aree e parchi archeologici, ai complessi monumentali, tra gli istituti e luoghi della cultura; in quanto tali, essi soggiacciono, al pari di ogni altro luogo di lavoro o di struttura aperta al pubblico, alle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza antincendio.

È prassi ministeriale affidare la gestione delle operazioni necessarie a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro a società esterne che forniscono servizi specialistici.

L'intera materia della sicurezza antincendio nei musei trova, invece, la propria regolamentazione all'interno del Decreto Ministeriale 20 maggio 1992, n. 569 recante il "*Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre*" che prevede un insieme sufficientemente ampio di prescrizioni in ordine non solo alle norme costruttive e impiantistiche cui un edificio destinato a funzioni museali deve obbligatoriamente attenersi, ma anche a tutte le misure necessarie a mantenere in efficienza gli impianti e a garantire la sicurezza delle persone e delle cose, sino alla segnaletica e ai piani di evacuazione, anch'essi obbligatori.

Il D.M. 569/92 assegna inoltre, molto opportunamente, una diretta responsabilità al Direttore in ordine alla corretta applicazione delle norme e individua una figura – il Responsabile tecnico della sicurezza – cui è affidato il compito di verificarne l'attuazione.

* Antonio Leo Tarasco è Professore Ordinario abilitato in Diritto Amministrativo e Dirigente della Direzione generale Musei. Le opinioni espresse non impegnano la posizione dell'Amministrazione di appartenenza.

Si ringrazia l'Avv. Mariafrancesca Morrone per la preziosa revisione del testo dell'intervento.

In particolare, le prime disposizioni (artt. 3-9) sono relative alle misure precauzionali per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza (tra cui la predisposizione di un sistema organizzato di vie di uscita di sicurezza, con percorsi privi di ostacoli e di larghezza adeguata); al divieto di comunicazione tra ambienti in cui è svolta un'attività diversa da quella espositiva e museale; alle disposizioni sullo svolgimento di attività negli edifici (quali la limitazione dei carichi di incendio, il divieto di uso di fiamme libere, di fornelli o dei vari generi di stufe, ecc.); agli accorgimenti da impiegare nei depositi e nelle aree a rischio specifico; agli impianti elettrici, compresa la protezione contro le scariche atmosferiche; agli impianti idrici ed antincendio che obbligatoriamente devono essere presenti negli edifici. Gli artt. 10-12, invece, prevedono diverse disposizioni per la gestione della sicurezza (le verifiche da effettuare e le mansioni del Direttore del museo e del Responsabile tecnico addetto alla sicurezza); per la redazione dei piani di sicurezza e per la corretta conservazione del materiale esposto.

Con specifico riferimento al Responsabile tecnico addetto alla sicurezza, questi deve operare affinché siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestività le manutenzioni e sostituzioni necessarie; deve garantire che non siano superati i parametri per l'affollamento, che siano agibili e mantenuti sgombri da ostacoli i percorsi di deflusso delle persone, che siano rispettate le condizioni di esercizio in occasione di manutenzione, risistemazione e restauro dei locali e dei beni posti al loro interno).

Trattasi di prescrizioni rigorose e fortemente limitative che tengono conto, da un lato, delle caratteristiche morfologiche e strutturali degli edifici dei beni tutelati (e che rendono, talvolta, difficoltosa l'applicazione delle misure contenute nelle regole tecniche, attuabili in alcuni casi solo attraverso interventi invasivi, incompatibili con i vincoli storico-artistici posti sull'immobile), e, dall'altro, della necessità di garantire non solo la salvaguardia delle persone, lavoratori e visitatori, nei confronti dei quali la sicurezza costituisce un obbligo prioritario, ma anche la protezione del patrimonio culturale immobiliare e delle opere

in esso custodite.

La violazione della normativa in materia di sicurezza antincendio integra una ipotesi di reato che rientra nella categoria dei cosiddetti “reati di pericolo” in cui la condotta umana viene punita per il solo fatto che il bene tutelato venga anche solo minacciato e, quindi, nel nostro caso, indipendentemente dal verificarsi o meno dell’incendio.

La vigilanza sull’applicazione della normativa di prevenzione Incendi è esercitata dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, cui sono attribuite funzioni di polizia amministrativa (attività di prevenzione) e di polizia giudiziaria (repressione dei reati).

Sul piano pratico, gli effetti di tale assetto normativo sono di non lieve entità per i responsabili dei siti: infatti, nel caso in cui i Vigili del Fuoco dovessero effettuare un sopralluogo all’interno di un museo che non rispetta la normativa sopra sintetizzata, potrebbero elevare una contravvenzione a carattere penale e, dunque, personale, non rimborsabile dall’Amministrazione di appartenenza. Purtroppo, atteso il difetto del “Certificato di prevenzione incendi” (c.p.i.) per buona parte degli edifici pubblici che ospitano musei (statali), non sono mancati casi (a Napoli e a Firenze, ad esempio), in cui un Dirigente preposto alla struttura è stato sanzionato (peraltro senza possibilità di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione trattandosi di sanzione penale). E la sanzione penale viene comminata dall’ordinamento sia nel caso della violazione della normativa antincendio che della sicurezza sui luoghi di lavoro.

La disciplina sostanziale in materia di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi è, invece, contenuta nel D.P.R. n. 418 del 1995. Di contro, la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla prevenzione antincendio è contenuta all’interno del D.P.R. del 1° agosto 2011 n. 15 che prevede la competenza del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in materia di rilascio del “Certificato di prevenzione incendi”.

Le disposizioni contenute nei regolamenti prima citati non hanno, tuttavia, trovato una piena e uniforme applicazione; ciò ha allertato l’attenzione del Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali che, negli ultimi mesi, si è mostrato maggiormente sensibile alla questione in esame.

In tale direzione si inserisce la circolare del mese di maggio 2018 con la quale il Segretario generale del MiBAC ha invitato tutti gli istituti e luoghi della cultura e, quindi, non solo i musei ma anche le biblioteche e gli archivi, ad effettuare una ricognizione dei propri fabbisogni per un riordino e un adeguamento della disciplina vigente in materia di sicurezza antincendio.

La parte di cui si sta occupando la Direzione generale musei è quella di canalizzare gli interventi di ristrutturazione dei nostri edifici nel senso della garanzia contro gli incendi.

Se negli anni passati sono mancate, da parte degli uffici ministeriali centrali, prescrizioni precise e univoche circa la finalizzazione delle risorse finanziarie pubbliche destinate agli interventi di manutenzione straordinaria, per cui il Direttore del museo era libero di adeguarsi o meno alla normativa antincendio e, quindi, di prevedere o meno misure di sicurezza nell'allestimento delle proprie collezioni, dal 2018, partendo dal dato concreto, in Direzione generale Musei abbiamo cercato di veicolare, sempre nei limiti delle disponibilità finanziarie, tutti gli interventi di ristrutturazione, esclusivamente o prioritariamente al rispetto delle norme tecniche di prevenzione incendio.

Il che significa che gli adeguamenti che potranno riguardare le collezioni, le vetrine, le teche potranno essere, sì, finanziati ma subordinatamente alla residua disponibilità di fondi previamente impegnati e spesi per effettuare gli interventi straordinari.

È la prima volta che si cerca di far evolvere il sistema museale nazionale verso una *compliance* delle normative regolamentari prima citate.

Le risorse finanziarie necessarie per adeguare le nostre strutture non saranno poche (si stimano cifre intorno ai 150 mln di euro) e gli interventi da realizzare dovranno, tra l'altro, essere oggetto di specifica programmazione, progettazione e aggiudicazione; ma vale certamente la pena investire in questa direzione per tentare di risolvere un problema atavico dell'Amministrazione dei beni culturali.

Un profilo strettamente connesso con quello dell'adeguamento dei locali rispetto alla normativa antincendio ma che riveste una portata più ampia e generale riguarda la necessità dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza.

Tale profilo offre anche l'occasione per riflettere sulle ricadute operative della riforma organizzativa del Ministero dei Beni Culturali in quanto, come noto, gli interventi sui beni culturali devono essere autorizzati ai sensi degli artt. 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Mentre l'applicazione di queste norme è pacifica nei confronti dei beni culturali di proprietà privata, si pone il problema di come modularne l'applicazione nei confronti dei beni culturali di proprietà pubblica. L'autorizzazione da parte della Soprintendenza è sempre necessaria oppure no? E, in caso di risposta affermativa, qual è la procedura da seguire? Deve essere applicata la stessa procedura prescritta nell'ipotesi in cui la richiesta provenga da soggetti privati proprietari di beni culturali che intendono eseguire lavori sui propri beni? Il problema che si pone è quello, quindi, della estensione del prescritto procedimento autorizzatorio agli interventi sui beni culturali di appartenenza pubblica.

Con un parere diramato dall'Ufficio Legislativo (nota prot. 10365 del 20 aprile 2018) si è chiarito – in maniera, per la verità, non del tutto persuasiva – che la procedura autorizzatoria tipica si applicherebbe solo ai rapporti tra distinte persone giuridiche (il privato che richiede l'autorizzazione al Ministero, per intenderci). Al contrario, all'interno dello stesso Ministero (il MiBAC o anche altri) i rapporti sono di matrice interorganica, poiché le relazioni giuridiche si instaurano tra *organi* di uno stesso *ente*. I musei (anche quelli c.d. *autonomi*) e le soprintendenze sono configurate, sul piano organizzativo, quali articolazioni periferiche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; ne deriverebbe, secondo l'impostazione semplificata elaborata dall'Ufficio legislativo, la non necessità di attivare il medesimo procedimento amministrativo che si avvia allorquando la richiesta provenga da un soggetto privato.

All'atto pratico, ciò significa che a fronte della richiesta di ristrutturazione di un locale museale per l'adeguamento alla normativa di prevenzione degli incendi, ad esempio, non sarà necessario attivare un formale procedimento amministrativo ma sarà sufficiente una mera richiesta alla quale la Soprintendenza competente potrà fornire un mero riscontro senza la necessità di dover adottare un rituale provvedimento amministrativo espresso. Viene, così, prevista una procedura semplificata nel caso di interventi sui beni culturali di appartenenza pubblica.

Tale interpretazione degli effetti procedurali delle relazioni giuridiche all'interno del MiBAC non mi persuade atteso che essa determina una obiettiva disparità di trattamento tra procedimenti autorizzatori attivati da privati nei confronti del MiBAC e "non-procedimenti" attivati da organi ministeriali (musei ed altri organi) nei confronti della stessa Amministrazione di appartenenza. A me pare che si violi il principio di uguaglianza di *tutti* (persone fisiche e organi di persone giuridiche) nei confronti della Legge (art. 3 Cost.) allorché si esenti l'organo del MiBAC dall'attivazione di un procedimento amministrativo rituale sol perché esso costituisce una "costola" della stessa Amministrazione preposta alla tutela chiamata a valutare e ad assentire, eventualmente, il progetto. È intuibile come in situazioni del genere si pongano le premesse per trattamenti diseguali da parte dell'unica Amministrazione che potrebbe, consequenzialmente, anche per effetto del rapporto di colleganza professionale, valutare con diversa "elasticità" l'una o l'altra istanza in ragione del soggetto che la formula. L'impostazione teorica rischia di determinare una mancanza di terzietà nella valutazione del progetto che potrebbe essere trattato diversamente a seconda della *qualitas* giuridica del soggetto proponente.

Quale che sia la soluzione più condivisibile, deve ricordarsi come il parere dell'Ufficio legislativo dell'aprile 2018 si sia reso necessario a seguito della riforma organizzativa del Ministero dei Beni Culturali avviata con il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, per effetto della quale i musei sono stati ricondotti in un plesso organizzativo distinto rispetto alle

soprintendenze. Prima della riforma del 2014 i musei, invece, costituivano appendici delle soprintendenze; conseguentemente il soggetto che richiedeva l'intervento coincideva con il soggetto deputato a fornire la prescritta autorizzazione (era sempre la Soprintendenza, in pratica); vi era identità soggettiva tra l'organo che ospitava la collezione (la struttura museale) e l'organo deputato, secondo la regolamentazione organizzativa dell'epoca, a fornire l'autorizzazione.

Ma nel caso di richiesta proveniente da un museo, indipendentemente dalla qualificazione della dinamica amministrativa che si instaura, dobbiamo chiederci se le soprintendenze abbiano sempre la competenza a rilasciare la prescritta autorizzazione? Nei regolamenti organizzativi *post* 2014 è chiarito che i musei, in relazione all'esercizio delle funzioni di tutela, hanno una potestà autorizzatoria esclusivamente sui beni delle proprie collezioni (art. 4, comma 1, lett. b), D.M. 23 gennaio 2016 recante "*Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*"). Nel caso, quindi, di interventi sui beni mobili ricadenti all'interno delle proprie collezioni museali la competenza ad autorizzare gli interventi conservativi sarà esclusivamente del Dirigente preposto e non della Soprintendenza. Non sarà necessaria alcuna autorizzazione. Di contro, nel caso di interventi da realizzarsi sul "contenitore" e non già sul "contenuto", sulle strutture, cioè, ospitanti i beni delle collezioni, si renderà necessario il rilascio della prescritta autorizzazione da parte della Soprintendenza che conseguirà non già ad un vero e proprio procedimento amministrativo (necessario – si ribadisce – nel caso di interventi su beni pubblici di proprietà privata) ma ad una mera procedura semplificata attesa la relazione interorganica sussistente tra il museo richiedente e la Soprintendenza concedente (almeno secondo l'impostazione propugnata dall'Ufficio legislativo del MiBAC).

Ad ogni modo, quali che siano le relazioni giuridiche che si attivano all'interno dell'Amministrazione centrale dei beni culturali, ciò che deve sempre tenersi presente è che anche

se dotati di autonomia speciale, i musei restano degli *organi* e non sono mai *enti*; essi sono mere articolazioni periferiche degli uffici centrali (e, nella specie, della Direzione generale Musei) sebbene siano dotati, in taluni casi, di autonomia finanziaria e contabile, con conseguente autonoma capacità di spesa e di acquisizione delle entrate. Questo significa anche che, sul piano processuale, la rappresentanza legale del museo, pur autonomo, non può che essere riconosciuta al Ministro e non al Dirigente *pro tempore*. Purtroppo, la *vulgata* degli ultimi anni ha spesso indotto a confondere, in chiaro contrasto con il disposto regolamentare (art. 31, D.P.C.M. n. 171/2014), autonomia amministrativa (*lato sensu*) e personalità giuridica; il che ha fatto il gioco dei dirigenti che mal tolleravano qualsiasi indirizzo e coordinamento da parte degli uffici centrali (salvo invocarne la necessità del finanziamento).